



**COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE**

*Comunità Occitana – Stazione Termale – Città della Riforma*

87020 – Provincia di Cosenza



Sede – Via Municipio, 1 – tel. 0982.608010 – P. Iva: 00263580789

Email: [sindaco@comune.guardiapiemontese.cs.it](mailto:sindaco@comune.guardiapiemontese.cs.it)

PEC: [protocollo.amministrativoguardiapiemontese@asmepec.it](mailto:protocollo.amministrativoguardiapiemontese@asmepec.it)

## ORDINANZA N. 11 DEL 21.03.2020

Oggetto: *Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio comunale. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*

**AGGIORNAMENTO AL 21 MARZO 2020**

### IL SINDACO

**Premesso** che in questi giorni l'intera nazione è interessata da fenomeni sempre più urgenti, preoccupanti e correlati all'igiene ed alla salute pubblica;

**Visto** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**Visto** il D.L. del 23.02.2020 n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;

**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui in ultimo quelli del 9 e 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative dei precedenti D.L., recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;

**Viste** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 3/2020, n. 4/2020 e n. 5 del 11.03.2020, recante *Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;*

**Preso Atto** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali e dell'estensione delle prescrizioni cautelative e contenitive a livello nazionale;

**Viste**, altresì, le Ordinanze del Presidente della Regione Campania emanate in data 15.03.2020 con le quali si è disposta la "chiusura" dei Comuni di Ariano Irpino, Atena Lucana, Caggiano, Polla e Sala Consilina, dai quali vengono acquistati e qui commercializzati, alcuni prodotti, soprattutto caseari;

**Considerato** che anche in Calabria inizia a diffondersi il contagio con aumenti progressivi, costanti e preoccupanti in termini di percentuali;

**Viste** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria emanate in data 17.03.2020 con le quali si è disposta la "chiusura" dei Comuni di Montebello Jonico e San Lucido;

**Atteso** che tutti gli epidemiologi concordano sul fatto che i prossimi giorni saranno cruciali per l'evolversi del contagio da Covid 19;

**Rilevato** che gli appelli sinora lanciati alla cittadinanza per rimanere in casa ed evitare possibili situazioni di contagio non sono stati pienamente rispettati da molti, ricercando artefici pur di uscire dalle proprie abitazioni;

**Ritenuto** che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**Visto**, infine, il D.L. n. 18 del 17.03.2020 recante "Misure di potenziamento del servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19";

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 12 del 20 marzo 2020;

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 (G.U. Serie Generale n.73 del 20.03.2020);

**Visti** gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare la salute pubblica;

## **ORDINA**

**ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ed in ottemperanza ed attuazione dei dettami ministeriali e regionali, ad integrazione delle precedenti Ordinanze Sindacali emanate in materia, l'attuazione delle seguenti disposizioni:**

- la piena applicazione di quanto riportato nell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 12/2020 (*che si allega*);
- la piena applicazione di quanto riportato nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 (G.U. Serie Generale n.73 del 20.03.2020), allegata alla presente;

## **ORDINA, ALTRESÌ**

**su tutto il territorio comunale**

- Gli spostamenti in prossimità delle abitazioni, sono consentiti nel raggio di mt 200;
- Le uscite per accudire gli animali, mantenere le coltivazioni devono essere ridotti ad una volta al giorno, ad una persona a famiglia e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni indispensabili;
- Non è consentito l'acquisto di tabacchi con cadenza giornaliera; si evidenzia che l'acquisto di "gratta e vinci" o simili non rappresenta una necessità;
- È vietato l'accesso ed altresì la permanenza del pubblico alle piazze, ai giardini pubblici ed in aree aperte al pubblico che possono comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;
- non è consentita la sosta e l'utilizzo delle panchine presenti sul territorio comunale;

## **RACCOMANDA**

- ✓ di andare a fare la spesa solo in caso di necessità e possibilmente non tutti i giorni ed una persona per volta a nucleo familiare;

- ✓ di far uso di idonee mascherine e guanti quando si entra nei locali aperti al pubblico.

## DEMANDA

al Comando di Polizia Locale ed alle forze dell'Ordine per l'attuazione, la verifica ed il monitoraggio delle disposizioni impartite con la presente Ordinanza.

## DISPONE CHE:

- ✓ La presente Ordinanza sia valida fino al 3 aprile 2020, nel rispetto di diverse disposizioni ministeriali e/o regionali e salvo eventuali proroghe per disposizioni di legge;
- ✓ Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applichi la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni, attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP territorialmente competente, con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali, richiamati nella presente Ordinanza;
- ✓ Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.
- ✓ La presente Ordinanza sia pubblicata all'albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune, affissa nelle forme di rito sugli appositi spazi e trasmessa a:
  - Comando di Polizia Locale del Comune di Guardia Piemontese;
  - Stazione dei Carabinieri di Guardia Piemontese marina;
  - Prefettura di Cosenza;
  - Regione Calabria - Protezione civile.



Il Sindaco

Vincenzo Rocchetti  
*Vincenzo Rocchetti*

## ***DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI***

*Autorità emanante:*

Il Sindaco del Comune di Guardia Piemontese (CS);

*Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:*

Ufficio di Segreteria, sede comunale - Centro storico - tel. 0982.608010;

*Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:*

Si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

*ovvero*

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.